



**DECRETO BANDO CONCORSO PER LA SELEZIONE DEL
PERSONALE ATA (ASSISTENTI AMMINISTRATIVI) DELLA SCUOLA
DA ASSEGNARE IN POSIZIONE DI FUORI RUOLO PRESSO L'IRRE
BASILICATA**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'IRRE BASILICATA**

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni recante le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995;

VISTA la legge 15/03/1997 n. 59 per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola sottoscritto il 16 maggio 2003;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola sottoscritto il 22 settembre 2005;

VISTO l'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, di riforma dell'organizzazione del governo, in particolare l'art. 76 che ha riordinato gli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento educativi (IRRSAE) trasformandoli in Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE);

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.P.R. 6 marzo 2001 n. 190 con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa ed in particolare l'art. 10 che prevede la determinazione di un contingente di personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola da assegnare ai medesimi Istituti;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto interministeriale 2 marzo 2004 con il quale è stato, fra l'altro, determinato il contingente stabile di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) assegnato, per area e per profilo, a ciascun Istituto Regionale di Ricerca Educativa (IRRE);

CONSIDERATO che il reclutamento di detto personale deve essere effettuato mediante apposite selezioni attivate sulla base di uno schema tipo di bando adottato ai sensi dell'art. 10 del già citato D.P.R. n. 190 del 6 marzo 2001;

VISTI i decreti dirigenziali M.I.U.R. del 6 aprile 2004 con i quali sono stati emanati gli schemi tipo di bando;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 10617/ORD/UO12/F/A12 del 15 giugno 2004 concernente l'avvenuta registrazione in data 28 maggio 2004 (reg. 3, fg. 175) del decreto interministeriale 2 marzo 2004;

VISTA la delibera n. 11 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'IRRE Basilicata nella riunione del 13/07/2005 per il bando di concorso per l'assegnazione di personale non docente (ATA - Assistenti amministrativi) da collocare in posizione di fuori ruolo;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 7705/ORD/U08/F/A6 del 30 agosto 2005 concernente la comunicazione del provvedimento, da parte del Ministro, della nomina della prof.ssa Antonietta De Michele quale Commissario Straordinario dell'IRRE Basilicata fino alla definizione delle procedure di rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso;

DECRETA

Art. 1

(Indizione selezione)

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 190, è indetta una selezione su scala nazionale per titoli, integrata da un colloquio, per il conferimento dei seguenti posti di personale amministrativo della scuola da assegnare presso l'IRRE Basilicata in posizione di fuori ruolo per la durata di cinque anni, rinnovabile:

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI N.
B	Assistente amministrativo	4

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione e presentazione delle domande)

1. E' ammesso a partecipare alla selezione di cui all'art. 1 il personale amministrativo del comparto scuola (ATA), di corrispondente area e profilo professionale, in servizio con contratto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova.
2. A seguito del reclutamento effettuato dopo la prima selezione, il personale assegnato stabilmente all'Istituto, ai sensi dell'art.10, comma 2 del DPR 6 marzo 2001 n.190, non può partecipare ad analoga procedura di selezione indetta dallo stesso o da altri IRRE fino alla scadenza del quarto anno di ciascun periodo di collocamento fuori ruolo.
3. Le domande di ammissione (ALLEGATO n. 1), redatte su carta libera secondo lo schema allegato e sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire all'Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Basilicata Via del Gallitello I traversa – 85100 POTENZA, entro il

termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di affissione del bando di selezione all'Albo dell'Istituto.

4. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:
 - a. il nome e cognome (scritto a stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta – le aspiranti alla selezione coniugate devono aggiungere il cognome del coniuge);
 - b. la data e il luogo di nascita;
 - c. l'area ed il profilo professionale di appartenenza nonché l'Istituzione scolastica, con il relativo indirizzo, presso cui presta servizio;
 - d. di essere disposto, a pena di esclusione, ad accettare il collocamento fuori ruolo con assegnazione presso l'Istituto e le sue eventuali articolazioni sub-regionali per la durata di cinque anni, rinnovabile;
 - e. che non parteciperà ad analoga procedura di selezione presso lo stesso o altri IRRE dalla data di prima assegnazione e fino alla scadenza del quarto anno di ciascun periodo di collocamento fuori ruolo;
 - f. di non essere sottoposto a procedimento di decadenza dall'impiego o di dispensa dal servizio, né a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio;
 - g. di autorizzare l'IRRE Basilicata, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella domanda ai soli fini della gestione dell'attività concorsuale.
6. Nella domanda deve essere indicato il domicilio dell'aspirante compreso il codice di avviamento postale nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. L'interessato è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito.
7. L'Istituto non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o tardiva informativa circa il cambiamento dell'indirizzo riportato nella domanda.
8. L'IRRE può fare regolarizzare quelle domande che presentino vizi sanabili.

Art. 3
(*Documentazione*)

1. La domanda del candidato deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - a. curriculum vitae;
 - b. elenco sottoscritto di tutti i titoli (lett. c e d) dichiarati e/o presentati;
 - c. dichiarazioni sostitutive, redatte secondo lo schema (ALLEGATO n. 2 e n. 2 bis) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti i titoli di servizio, culturali e di specializzazione posseduti;
 - d. titoli scientifici (pubblicazioni, lavori originali, ecc.) e professionali da allegare anche in copia conforme autenticata dallo stesso candidato;
 - e. copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
2. I titoli non attinenti a quelli specificati nell'art. 6 del presente bando non sono valutabili.
3. I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Non sono presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.
4. Le pubblicazioni ed i documenti, o parti di essi, pervenuti all'Istituto oltre il termine indicato, non vengono valutati. La tempestività di presentazione dei predetti atti è attestata dal timbro di partenza apposto dall'Ufficio postale o dal timbro a calendario di arrivo delle domande e dei documenti presentati direttamente all'Istituto.
5. L'Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 4
(*Motivi di esclusione*)

1. Non sono ammessi alla selezione i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 2.
2. Non sono, altresì, ammessi alla selezione coloro che risultano già assegnati presso lo stesso Istituto o altri Istituti regionali di ricerca educativa, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DPR 6 marzo 2001 n.

190, in posizione di collocati fuori ruolo entro il quarto anno del quinquennio previsto.

3. Il Presidente dell'IRRE, con decreto motivato, può disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5
(Commissione)

1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Presidente dell'Istituto, è composta da un dirigente amministrativo, con funzioni di presidente, e da due componenti, di cui un dirigente scolastico e un docente di scuola in materie giuridiche ed economiche.
2. I compiti di segretario sono svolti da un funzionario amministrativo appartenente ai ruoli ministeriali dell'area C.
3. Con gli stessi criteri e modalità sopra indicati, il Presidente dell'Istituto nomina i sostituti del presidente, dei componenti e del segretario della Commissione che subentrano ai titolari in caso di loro rinuncia o decadenza per effetto di assenza, a qualsiasi titolo, protratta per tre sedute consecutive.

Art. 6
(Titoli valutabili e colloquio)

1. La valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione con un massimo complessivo di 100 punti, di cui 50 per la valutazione dei titoli e 50 per il colloquio.
2. Sono valutati i seguenti titoli sulla base dei punteggi massimi a fianco di ciascuno di essi indicati:

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI	PUNTI
Area B Profilo professionale: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (posti 4)	50
A) TITOLI DI SERVIZIO	Fino a un massimo di 24
A.1 per ogni anno di servizio a tempo indeterminato (di ruolo) e a tempo determinato (non di ruolo)	2 per ogni anno fino a punti 12
A.2 per ogni anno di servizio prestato nel profilo di appartenenza, in posizione di utilizzo/comando presso gli IRRE	3 per ogni anno fino a punti 12
B) TITOLI CULTURALI	Fino a un massimo di 12
B.1 titolo di studio che ha consentito l'accesso all'area e al profilo professionale di appartenenza con riferimento alla valutazione finale conseguita	Fino a punti 8 (Allegato n. 3)
B.2 diplomi e lauree in aggiunta al titolo che ha dato accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, master universitari, corsi di perfezionamento post lauream	2 per ogni tipologia di titolo fino a punti 4
C) TITOLI PROFESSIONALI	Fino a un massimo di 11
C.1 incarichi svolti nell'ambito dell'istruzione con particolare riguardo a quelli attinenti ai compiti degli IRRE	1 per ogni incarico fino a punti 3
C.2 corsi o seminari di aggiornamento o formazione su tematiche inerenti il servizio, in qualità di corsista	0,50 per ogni corso fino a punti 2
C.3 corsi o seminari di aggiornamento o formazione su tematiche inerenti il servizio in qualità di relatore o direttore del corso	1 per ogni corso fino a punti 2
C.4 conoscenza documentata di lingue straniere	punti 1
C.5 patente informatica europea	punti 2
C.6 frequenza di corsi di informatica di livello avanzato	punti 1
D) TITOLI SCIENTIFICI	Fino a un massimo di 3
D.1 pubblicazioni a stampa relative a discipline giuridiche, amministrative ed economiche	1 per ogni pubblicazione fino a punti 2
D.2 lavori originali concernenti il servizio prestato	punti 1

3. La commissione adotta i criteri e le modalità di valutazione dei singoli titoli entro il massimo dei punteggi indicati per ciascuna tipologia prevista, prima di aver preso visione delle domande e della documentazione inviata dai candidati.
4. Il colloquio, cui è attribuito un punteggio massimo di 50 punti, è finalizzato all'accertamento del possesso da parte del candidato delle competenze giuridiche, amministrativo-contabili e di organizzazione attinenti alle finalità dell'Istituto rispetto al profilo, nonché della conoscenza dell'ordinamento scolastico. In particolare verterà sui seguenti argomenti:

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Competenze giuridiche con particolare riguardo a:

- Gestione del personale
- CCNL e CCNI
- DLgs 626/94 e successive integrazioni
- DPR n.190/01 istitutivo degli IRRE
- DLgs n.196/03 (sicurezza dei dati)

Competenze amministrativo-contabili con particolare riguardo a:

- Liquidazione emolumenti accessori e trattamenti di missione
- Predisposizione di certificati ed attestati
- Archiviazione documentaria
- Supporto al lavoro amministrativo relativamente all'organizzazione di convegni e corsi di formazione e convocazione di gruppi di lavoro e commissioni
- Tenuta del protocollo
- Gestione del magazzino e dell'inventario

Nozioni generali sull'ordinamento scolastico e sulle innovazioni in atto

Competenze informatiche con particolare riguardo a:

- Elaborazione testi
- Foglio elettronico
- Database
- Internet e posta elettronica

5. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità.

Art. 7

(Formazione, approvazione e validità della graduatoria)

1. La commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti complessivamente riportati dai concorrenti nella valutazione dei titoli e del colloquio.
2. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età.
3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Presidente dell'Istituto ed è affissa all'albo dell'Istituto medesimo. A tal fine è redatto apposito verbale. Dell'avviso di tale affissione è data ampia diffusione tramite la rete interna del MIUR (Intranet) ed esterna Internet (Sito www.irre.basilicata.it), nonché con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.
4. La graduatoria può essere impugnata con ricorso da esperire in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o straordinaria al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla normativa vigente che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicizzazione.
5. La graduatoria mantiene validità per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data della sua affissione ai fini della nomina degli idonei in sostituzione di coloro che rinuncino al collocamento fuori ruolo o, comunque, cessino da tale posizione, nei limiti, tuttavia, dei posti per i quali è stata attivata la selezione.

Art. 8

(Assegnazione personale)

1. I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria sono assegnati, a cura del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la scuola di titolarità degli interessati, a prestare servizio presso l'IRRE Basilicata in posizione di fuori ruolo per la durata di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dall'anno scolastico successivo.

Art. 9

(Pubblicizzazione del bando)

1. Il presente bando è affisso all'albo dell'IRRE Basilicata ed il testo integrale è posto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la stessa istituzione.
2. La notizia dell'indizione della procedura di selezione è, altresì, diffusa a cura dello stesso Istituto tramite la rete interna del MIUR (Intranet) e quella esterna Internet (www.irre.basilicata.it), nonché con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

POTENZA, 07 dicembre 2005

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. ssa Antonietta DE MICHELE